

RAPPORTO

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sul messaggio 16 febbraio 1993 concernente la Legge cantonale sui percorsi
pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS)

dell'11 dicembre 1993

1.0 PREMESSA

La Commissione Speciale per la pianificazione del territorio ha attentamente esaminato il disegno di legge cantonale d'applicazione alla Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, relativo al Messaggio n. 4066 del Consiglio di Stato.

La nuova legge si prefigge principalmente di determinare, al fine di conservare ed all'occorrenza ampliare, la rete di percorsi e sentieri facendo distinzione fra:

- **i percorsi pedonali** destinati agli spostamenti utilitari all'interno delle località, in modo da garantire gli allacciamenti ed i collegamenti fra i quartieri residenziali, il luogo di lavoro, le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto, oppure il raccordo fra le frazioni, i monti o gli alpeggi di un Comune.
- **ed i sentieri** destinati agli spostamenti, a scopo generalmente escursionistico, all'esterno delle località, per il raggiungimento delle zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine e le fermate dei trasporti pubblici.

La Legge federale, precisati gli obblighi che incombono alla Confederazione (rispetto dei percorsi pedonali e sentieri esistenti, sostituzione di quelli soppressi, consulenza ai Cantoni ed aiuto alle Organizzazioni private specializzate) affida ai Cantoni il compito specifico di allestire i piani delle reti di percorsi pedonali esistenti sul proprio territorio, al fine di costruirli, sistemarli, mantenerli e di, eventualmente, sostituirli.

2.0 QUADRO GENERALE

Sin dal secolo scorso, ma in modo più incessante nel corso degli ultimi decenni, la rete stradale Svizzera ha subito un notevole sviluppo, contribuendo incontestabilmente al generale progresso della mobilità, con i vantaggi che tutti ben conosciamo.

Questa positiva evoluzione ha però anche cagionato, in modo lento ed inesorabile, gravi danni alla vasta rete pedestre che caratterizzava il passato.

Nel nostro Cantone, così come altrove, ma fors'anche più incisivamente a causa delle particolarità geo-morfologiche che ne caratterizzano il territorio, la realizzazione di nuove strade ha viepiù trasformato ed, ancor più spesso, decretato l'abbandono dei numerosi percorsi pedonali esistenti.

L'evoluzione tecnologica ed il generale benessere trasformano altresì le abitudini e le esigenze della gente. Nelle valli i collegamenti pedestri vanno lentamente in disuso ed i sentieri montani, che collegano i monti e gli alpeggi ai paesi, subiscono un degrado generale.

L'aumento progressivo della motorizzazione fa sì che anche gli spazi urbani vengano letteralmente invasi dai veicoli a scapito dei pedoni.

Simile situazione si protrae sintanto, in tempi più recenti, traspare la necessità di un cambiamento di tendenza. L'aumento del tempo libero e la conseguente ricerca di nuove attività ricreative e salutari determinano, molto velocemente, nuovi interessi anche nel campo dello spostamento a piedi.

Il territorio rivela nuove e più genuine funzioni di svago e di ristoro per la popolazione. La riscoperta dei sentieri e la loro manutenzione divengono perciò un'esigenza incontestabile non solo per il turista, ma anche per la popolazione locale.

La ricerca di una maggiore qualità di vita, non disgiunta dalla necessità di migliorare e rendere più sicuri gli spostamenti a piedi, richiamano altresì ad una maggiore attenzione anche per i percorsi pedonali all'interno delle località.

E' in questo contesto che il popolo svizzero, preoccupato per il costante assottigliamento delle possibilità escursionistiche sui sentieri di montagna e la ridotta autonomia pedonale all'interno delle località, il 19 febbraio 1979, in votazione popolare e a grandissima maggioranza accettava l'introduzione nella Costituzione federale dell'art. 37 quater che obbliga la Confederazione ed i Cantoni a sistemare e a mantenere le reti di percorsi pedonali e di sentieri ed a sostituirli in modo adeguato in caso di manomissione o di soppressione.

In base a questo articolo il 4 ottobre 1985 le Camere federali adottavano la "**Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri**" (LPS) (vedi allegato 1) al cui art. 1 viene definito lo scopo:

"Scopo della presente legge è la pianificazione, la sistemazione ed il mantenimento di reti comunicanti e di percorsi pedonali e sentieri".

Dall'art. 4 all'art. 7 della stessa vengono definite le competenze attribuite ai Cantoni, ossia:

- l'allestimento e la revisione periodica dei piani, nonché la determinazione degli effetti giuridici ed il disciplinamento delle procedure (art. 4)
- il coordinamento con i Cantoni limitrofi (art. 5)
- la sistemazione e la preservazione (art. 6)
- la sostituzione (art. 7)
- la designazione dei servizi tecnici (art. 13)

All'art. 16 della Legge federale si prescrive inoltre transitoriamente, come i governi cantonali possano designare le reti di percorsi pedonali e sentieri, nonché prendere altre disposizioni provvisorie sintanto non esistono specifici provvedimenti legati al diritto cantonale.

In ossequio a tale articolo il Governo cantonale ticinese, il 15 gennaio 1992, adottava il **"Decreto esecutivo che istituisce misure d'applicazione alla Legge federale 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS)"** con il quale, in attesa della presentazione di una specifica legge:

- si designava la Sezione dei trasporti del Dipartimento del Territorio quale servizio tecnico preposto ai percorsi pedonali ed ai sentieri;
- si definivano provvisoriamente le reti riconosciute come soggette alla Legge federale;

3.0 VALUTAZIONE DELL'ATTUALE SITUAZIONE CANTONALE DEI SENTIERI E DEI PERCORSI PEDONALI

3.1 Nell'ambito legislativo

Così come dettagliatamente riprodotto nel Messaggio del Consiglio di Stato, la problematica dei percorsi pedonali e dei sentieri viene trattata marginalmente ed in modo dispersivo nella **Legge sulle strade** del 23 marzo 1983, nella **Legge sul turismo** del 19 novembre 1970 e nella **Legge d'applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio** del 23 maggio 1990.

Anche il **Piano Direttore** fissa settorialmente, nell'ambito del turismo della politica dell'insediamento, dei trasporti e delle vie di comunicazione, gli obiettivi principali dettati dall'esigenza di promozione dei sentieri e dei percorsi pedonali.

Si conviene che la legislazione in vigore lasci aperti troppi problemi se confrontata con le deleghe impartite ai Cantoni da parte della Confederazione con la Legge LPS. Da una parte l'attuale distinzione fra percorsi pedonali e sentieri escursionistici appare generica ed imprecisa. Dall'altra non si riscontra, se non settorialmente ed in modo ridotto, una delega impegnativa e puntuale per quanto concerne le competenze, il coordinamento, il finanziamento e la segnaletica della rete.

3.2 Nell'ambito strutturale

3.2.1 Percorsi pedonali

Per quanto concerne i percorsi pedonali, da qualche tempo, molti Comuni, coscienti delle esigenze funzionali emergenti, stanno attuando soluzioni a favore dello spostamento a piedi.

Si pensi soltanto che 3/4 dei circa 200 incidenti mortali in Svizzera di cui sono vittime i pedoni accadono all'interno delle località, di cui il 90 % avviene durante l'attraversamento di un'arteria principale all'interno dell'abitato.

Nell'ambito delle revisioni dei piani regolatori vengono attualmente inseriti e definiti i percorsi di interesse utilitaristico all'interno delle località, ossia quelli che servono per recarsi al lavoro, a scuola, per gli spostamenti professionali, per andare a fare acquisti, accedere ai servizi, rendere visita, conoscere la città, ecc.

Sempre più spesso le esigenze dei pedoni vengono poi riconosciute ed esaudite con interventi puntuali di tipo strutturale, con l'obiettivo di garantire agli utenti maggior sicurezza e la necessaria autonomia di spostamento.

Resta tuttavia ancora molto da fare nell'ambito della coordinazione fra Comune e Comune e fra Comune ed Enti Turistici.

Molto più differenziata, a dipendenza dei Comuni, è per contro, la cura dei percorsi che collegano le frazioni ai monti ed agli alpeggi nell'ambito del comprensorio comunale.

Vi sono ad esempio Comuni che in questi ultimi anni hanno adottato misure di manutenzione sistematiche in parte basate sul volontariato, tali da garantire la pulizia di una rete di collegamenti al di fuori delle zone edificabili.

Ve ne sono altri in cui, pur in assenza di una vera e propria coordinazione da parte del Comune, la manutenzione viene assicurata dai proprietari dei monti o più particolarmente dei rustici o dai possessori dei boschi. Sempre meno importante, in questo ambito anche nelle vallate, appare essere il ruolo del settore primario.

In altri Comuni ancora, i sentieri sono, per contro, soggetti a generale noncuranza e necessitano di importanti impulsi esterni.

3.2.2 Sentieri escursionistici

Come rilevato nel Messaggio, la rete dei sentieri escursionistici vanta un'estensione di quasi 3'500 km. La stessa è stata pianificata, sistemata, mantenuta e segnalata principalmente dagli Enti turistici locali in collaborazione con Comuni, Patriziati, Associazioni alpinistiche e diversi privati cittadini.

L'Ente Ticinese per il Turismo (ETT), in questo campo ha svolto un prezioso lavoro a favore dell'intera rete cantonale giungendo pure all'allestimento di cartine escursionistiche nei diversi settori locali, nonché di un "Piano direttore dei sentieri".

Si ritiene che il costante lavoro svolto in questo senso, malgrado la non sempre facile situazione abbia dato risultati insperati.

Vista l'importanza assunta dal settore è però indispensabile poter ancora migliorare, soprattutto nel campo della segnaletica, della manutenzione e della sicurezza.

3.3 Nell'ambito turistico

Il motivo per il quale gli Enti siano a tutt'oggi stati designati quali responsabili dei sentieri collettori principali e lo stesso fatto che la "Legge sul turismo" del 19 novembre 1970 sia data quale unico strumento legislativo atto al sussidiamento dei sentieri viene pienamente giustificato dallo Studio "Thomas": un'inchiesta rappresentativa, condotta nei maggiori luoghi di villeggiatura svizzeri.

Nello stesso traspare come oltre due terzi degli ospiti estivi e la metà degli ospiti invernali abbiano indicato i sentieri escursionistici quale aspetto importante dell'offerta turistica di una stazione.

E' quindi superfluo sottolineare quale sia l'apporto economico derivante dal turismo per il nostro Cantone. Basti citare come negli ultimi anni i pernottamenti nel settore alberghiero e paralberghiero (case e appartamenti di vacanza) abbiano più volte sfiorato la cifra di 7.0 Mio di tasse di soggiorno (TS) all'anno. Sappiamo pure come la ricezione turistica delle zone lacuali, del Locarnese e del Luganese, faccia oggi più che mai riferimento all'offerta alle escursioni nelle vallate. Ma non solo: una valida ed attrattiva rete di sentieri appare essere un'offerta indispensabile per la sopravvivenza del turismo delle regioni periferiche di montagna.

Gli Enti turistici locali sono anche coloro che, a tutt'oggi, grazie alle tasse di soggiorno, prelevate in base all'art. 23 della Legge sul turismo, hanno maggiormente investito per i sentieri.

L'analisi contenuta nella tabella della pagina seguente, illustra brevemente come, complessivamente il 15 % (ca. 937'000.00 Fr./anno) delle tasse di soggiorno (TS) raccolte dagli Enti turistici locali negli ultimi 3 anni (1990, '91 e '92) siano state devolute alla cura dei sentieri.

Traspare per altro il grande impegno assunto dagli Enti periferici, i quali destinano a questi scopi il 24 %, ossia quasi 1/4 dei loro proventi derivati dalle TS (in media, nei 3 anni, 761'000.00 Fr.). Particolarmente significativo, con oltre il 30 % delle TS investite, appare essere l'esempio degli ETL di Biasca e Riviera (media dei 3 anni: 157 %), Ceresio (44 %), Leventina (32 %), Vallemaggia (31 %) e Valli di Lugano (36 %).

Comprensibilmente più contenuto, dovendo sopperire ad altre esigenze infrastrutturali, appare essere l'impegno su questo settore da parte degli Enti centrali, i quali (ad eccezione di Locarno, che spende 130'000.00 Fr./anno in media), pur incassando il 50 % delle TS cantonali (ca. 3'291'000.00 Fr./anno) devolvono al settore dei sentieri soltanto il 6 % dei proventi (mediamente 176'000.00 Fr./anno).

Appare così evidente come, in questo senso, l'operato delle zone periferiche svolga una grande funzione non solo a fini propri, bensì anche solidalmente a favore dell'intera economia turistica cantonale e, non da ultimo, nell'interesse delle zone più centrali.

**INCASSO TASSE DI SOGGIORNO
ENTI TURISTICI LOCALI (ETL)
E
RELATIVI IMPORTI DESTINATI ALLA
SEGNALETICA - MANUTENZIONE - RIATTAZIONE
DEI SENTIERI**

ETL	Medie annuali 1990-1992 (arrotondamento al 1'000 Fr. superiore)		
	Tasse di soggiorno (TS) Fr.	Costi per sentieri	
		(CS) Fr.	$[(CS) : (TS)] \times 100$ Fr.
Enti centrali			
Ascona e Losone	735'000.00	35'000.00	5%
Bellinzona e dintorni	148'000.00	7'000.00	5%
Locarno e Valli	1'204'000.00	130'000.00	11%
Lugano e dintorni	1'204'000.00	4'000.00	<1%
Totale parziale enti centrali	3'291'000.00	176'000.00	6%
Enti periferici			
Biasca e Riviera	30'000.00	47'000.00	157%
Blenio	149'000.00	40'000.00	27%
Brissago e Ronco s/Ascona	381'000.00	56'000.00	15%
Ceresio	271'000.00	119'000.00	44%
Gambarogno	402'000.00	60'000.00	15%
Leventina	217'000.00	68'000.00	32%
Malcantone	550'000.00	104'000.00	19%
Mendrisiotto e B. Ceresio	400'000.00	44'000.00	11%
Tenero e Valle Verzasca	402'000.00	74'000.00	19%
Vallemaggia	220'000.00	68'000.00	31%
Valli di Lugano	226'000.00	81'000.00	36%
Totale parziale enti periferici	3'248'000.00	761'000.00	24%
TOTALE COMPLESSIVO	6'539'000.00	937'000.00	15%

3.4 Nell'ambito finanziario

Per i percorsi pedonali, prettamente di competenza comunale, non ci è stato possibile ricostruire l'onere annuale sopportato oggigiorno dai Comuni.

Per i sentieri escursionistici abbiamo per contro potuto ottenere un computo grossolano medio delle spese sostenute annualmente per la sistemazione, la manutenzione e la segnaletica.

Complessivamente per i ca. 3'500 km di sentieri noti si spende oggi in media poco più di 1.2 Mio di Fr. all'anno, così ripartiti:

SPESE PER LA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E SEGNALETICA DEI SENTIERI ESCURSIONISTICI

Enti turistici locali	Medie annue 1985 - 1988	Medie annue 1990 - 1992	Medie annue 1985 - 1992
Ascona e Losone	Fr. 1'500.00	Fr. 35'000.00	
Bellinzona e dintorni	Fr. 2'600.00	Fr. 7'000.00	
Biasca e Riviera	Fr. 7'200.00	Fr. 47'000.00	
Blenio	Fr. 16'000.00	Fr. 40'000.00	
Brissago e Ronco	Fr. 15'000.00	Fr. 56'000.00	
Ceresio	Fr. 60'000.00	Fr. 119'000.00	
Gambarogno	Fr. 86'300.00	Fr. 60'000.00	
Leventina	Fr. 51'200.00	Fr. 68'000.00	
Locarno e valli	Fr. 91'000.00	Fr. 130'000.00	
Lugano e dintorni	Fr. 10'000.00	Fr. 4'000.00	
Malcantone	Fr. 44'300.00	Fr. 104'000.00	
Mendrisiotto e B.Ceresio	Fr. 52'800.00	Fr. 44'000.00	
Tenero e Verzasca	Fr. 71'600.00	Fr. 74'000.00	
Valle Maggia	Fr. 50'000.00	Fr. 68'000.00	
Valli di Lugano	Fr. 89'500.00	Fr. 81'000.00	
Spese annue medie 85-88	Fr. 649'000.00		
Spese annue medie 90-92		Fr. 937'000.00	
Spese annue medie 85-92			Fr. 772'000.00

Cantone

Partecipazioni cantonali alla costruzione, sistemazione e segnaletica dei sentieri escursionistici.

Anno 1986	Fr. 70'000.00		
Anno 1987	Fr. 205'000.00		
Anno 1988	Fr. 95'000.00		
Anno 1989	Fr. 225'000.00		
Anno 1990		Fr. 85'000.00	
Anno 1991		Fr. 250'000.00	
Anno 1992		Fr. 345'000.00	
Spese annue medie 86-89	Fr. 150'000.00		
Spese annue medie 90-92		Fr. 227'000.00	
Spese annue medie 86-92			Fr. 183'000.00

Comuni

Spese annue medie Fr. 73'000.00

Patriziati (soprattutto Vallemaggia e Onsernone) e altri (Consorzi dep., Pro locali, ecc.)

Spese annue medie Fr. 182'000.00

TOTALE DELLE SPESE ANNUE MEDIE (1985-1992) Fr. 1'210'000.00

Ne deriva una spesa unitaria media, per chilometro di sentiero, prossima ai 350.00 Fr. (pari a 35 ct/ml). In base all'esperienza di chi opera nel settore si rileva come per una buona gestione dei sentieri si richieda oggi una spesa media di 400.00/500.00 Fr./km (ossia pari a 40/50 ct/ml).

4.0 L'OPPORTUNITA' DI UNA NUOVA LEGGE

Sin dal primo impatto con il Disegno di legge la Commissione si è posta il problema della generale burocratizzazione, rispettivamente del continuo proliferare di nuove leggi ed ha discusso sull'opportunità o meno di dover adottare una norma specifica per i percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici. In particolare all'elaborazione di un testo legislativo indipendente si sono poste due precise alternative:

- inserire i concetti della nuova legge in normative già esistenti (Legge sulle strade e Legge sul Turismo) o previste (Legge sui trasporti pubblici);
- integrare "più razionalmente" tutte le prescrizioni in materia di mobilità, compresa quella sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici in un'unica e più ampia legge quadro.

Sentite le argomentazioni del Capo del Dipartimento del territorio, On. Respini e dei servizi statali preposti, la Commissione ha infine condiviso la scelta di proporre un testo di legge specifico per i motivi seguenti:

- già a livello federale si è deciso di emanare una legge a parte e non di integrare altre leggi esistenti;
- a livello cantonale non appare così scontato l'inserimento delle nuove normative, in quanto, sia per la Legge sulle strade, sia per la Legge sul turismo, sia per la prevista Legge sui trasporti pubblici, sarebbe comunque indispensabile aggiungere l'intera regolamentazione senza alcuna possibilità di semplificazione, ma semmai con un aggravio sulla facilità d'uso della normativa;
- d'altra parte la legislazione cantonale esistente non risponde alle esigenze della Legge federale (LPS) ed impone norme precise per quanto concerne la coordinazione e l'allestimento dei piani;
- la concezione di una legge quadro sulla mobilità, comprensiva di molti articoli e di settori diversificati si coniugherebbe altresì ben difficilmente con la semplicità e la razionalità;
- il desiderio di razionalità e di organicità può essere raggiunto meglio affrontando un unico problema in un'unica legge.

Non da ultimo la Commissione ha considerato positivamente la snellezza della procedura prevista dalla nuova legge per l'approvazione del Piano Cantonale dei Sentieri, che si distanzia da quella più generale prevista nella LALP per i piani di utilizzazione (vedi art. da 46 a 50), ritenuta eccessivamente complessa e macchinosa. Da questo punto di vista si ritiene altresì auspicabile che, a medio termine, si possa provvedere ad una semplificazione della stessa LALPT allo scopo di armonizzare le diverse procedure di approvazione.

5.0 LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI E SEMI-CANTONI

La situazione negli altri Cantoni, in virtù della nuova Legge federale su percorsi pedonali e sentieri escursionistici del 4 ottobre 1985 è la seguente:

6 Cantoni o semi-Cantoni

hanno già approvato una legge cantonale d'applicazione alla Legge federale (AI, Be, JU, NE, NW, VS);

5 Cantoni o semi-Cantoni

tra cui il Ticino, sono in fase di preparazione della Legge d'applicazione (GE, GR, SZ, TI, ZG);

4 Cantoni o semi-Cantoni

hanno integrato le relative normative in altre leggi già esistenti (LU, SG, TG, ZH);

11 Cantoni o semi-Cantoni

non hanno ancora provveduto alla preparazione di un'adeguata misura di diritto cantonale pur adottando delle disposizioni provvisorie e designando le reti di percorsi pedonali e sentieri conformemente all'art. 16 della Legge federale (AG, AR, BL, BS, FR, GL, OW, SH, SO, UR, VD).

6.0 ELEMENTI DELLA NUOVA LEGGE

6.1 Punti essenziali

L'importanza della Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale è da individuare nella specificità culturale, ambientale e paesaggistica del Ticino, nel quale le reti comunicanti ed integrate di percorsi pedonali devono soddisfare le esigenze della popolazione residente e gli interessi turistici.

In particolare, la nuova legge

1 Distingue fra

- **percorsi pedonali**
(con scopi prevalentemente utilitaristici, all'interno delle località)
- **sentieri escursionistici**
(con scopi prevalentemente ricreativi al di fuori delle località)

2. Ne definisce lo scopo disciplinandone

- **la pianificazione**
- **la costruzione**
(nuove vie o ricostruzioni importanti)

- **la sistemazione**
(riassetto, consolidamento, protezione, completamenti o migliorie che comportano limitate costruzioni o ricostruzioni)
 - **la manutenzione**
 - **la segnaletica**
3. *Ne definisce il campo d'applicazione limitandolo*
- **soltanto alle reti indicate nei piani approvati**
4. *Ne ripartisce i compiti generali*
- **la rete dei sentieri escursionistici compete:**
 - **al Cantone** per quanto concerne la pianificazione e la costruzione
 - **agli Enti turistici locali** per quanto concerne la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione
 - **le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni**
5. *Ne fissa le procedure per*
- **l'attuazione dei piani**
 - **la costruzione**
 - **la manutenzione**
 - **la segnalazione**
 - **gli interventi di sostituzione o soppressione**
6. *Stabilisce i finanziamenti per*
- **la costruzione**
 - **la sistemazione, manutenzione e segnalazione**
7. *Ne assicura la conservazione, garantendone*
- **la libera circolazione**
 - **la tolleranza da parte dei proprietari dei fondi**
 - **la sostituzione** nel caso di alterazione del percorso pedonale o del sentiero escursionistico

6.2 Gli effetti pratici

La nuova legge porta con sé importanti innovazioni. Rispetto alla situazione attuale la stessa si prefigge infatti di colmare le lacune presenti nell'una e nell'altra legge che vanno dalla coordinazione alla consulenza, dalla pianificazione alla costruzione, dalla manutenzione alla segnaletica, dalla sistemazione alla protezione funzionale delle reti pedestre.

Con la stessa verranno finalmente definite in modo chiaro e concreto le diverse competenze sia nell'ambito procedurale sia in quello finanziario, garantendo così all'intera rete di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici un assetto adeguato e conforme alle esigenze dell'utente.

Nell'allegato 1 vengono schematicamente illustrati gli effetti innovativi della legge.

Pur rappresentando un valido apporto, anche per i percorsi pedonali, per i quali, di per sé permane la competenza comunale come attualmente, nell'ambito dei sentieri, la nuova norma appare essere particolarmente efficace, definendo il Cantone ed in particolare il Dipartimento competente, quale organo coordinatore, pianificatore e costruttore delle infrastrutture e delegando agli Enti Turistici Locali (ETL), con l'eventuale supporto dei Comuni interessati, l'onere e la competenza per la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione.

Suscita inoltre grande attesa la possibilità data nel contesto della nuova normativa di poter elargire, oltre ai sussidi attualmente resi possibili attraverso la Legge sul turismo, anche una partecipazione finanziaria annuale del Cantone alla sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri.

6.3 Le conseguenze finanziarie per lo Stato

Per il Cantone la nuova legge ha i seguenti effetti finanziari:

- **costi diretti:**
 - a) crediti di costruzione per nuovi sentieri escursionistici;
 - b) contributi annuali di sistemazione, manutenzione e segnalazione.
- **costi indiretti:**
 - c) costi per l'assolvimento dei compiti dipartimentali.

6.3.1 Crediti di costruzione per nuovi sentieri

Per la costruzione di nuovi sentieri l'onere a carico del Cantone è pari almeno al 70 %, ritenuto che la partecipazione da parte dei Comuni, degli Enti Turistici Locali, dei Patriziati e di altri Enti pubblici o privati interessati sarà al massimo del 30 %. Potranno inoltre essere prelevati contributi di privati conformemente alla Legge Cantonale sui contributi di miglioria.

Qualora i crediti necessari dovessero essere inferiori ai 200'000.00 Fr. per caso, la competenza spetterà al Consiglio di Stato.

Nel caso contrario gli stessi saranno stanziati dal Gran Consiglio.

Va tuttavia ribadito come l'attuale situazione della rete, di per sé già molto vasta, non richieda tanto la costruzione di nuovi sentieri, quanto la conservare e, semmai la miglioria di quelli già esistenti. Vi è addirittura chi sostiene che i 3'500 km di sentieri esistenti siano eccessivi e debbano essere ridotti in modo da concentrare più sforzi su di una rete più ridotta, ma di grande qualità.

Va tuttavia osservato come se in alcune regioni del Ticino (vedi alcune zone del Sottoceneri) si sia eccessivamente sviluppata e richieda un certo ridimensionamento, è altrettanto vero come in altre (soprattutto nelle valli del Sopraceneri) vi sia la necessità di una sua integrazione e completazione.

6.3.2 Contributi annuali di sistemazione, manutenzione e segnalazione

La Legge prevede che il Cantone contribuisca annualmente con un importo globale che il Consiglio di Stato fissa in sede di preventivo e che il Dipartimento del Territorio assegnerà agli Enti Turistici Locali in base all'estensione della loro rete ed al tipo di sentieri escursionistici.

Nel messaggio del CdS si indica come l'importo previsto per tale scopo dovrebbe aggirarsi fra i 100.00 ed i 200.00 Fr./all'anno per chilometro di sentiero. Per i 3500 km di sentieri la stessa dovrebbe perciò aggirarsi fra i 350'000.00 ed i 700'000.00 Fr. annui.

Tale contributo consentirebbe di destinare alla manutenzione dei sentieri un importo di 450.00/550.00 Fr./km (da 45 a 55 ct/ml) che dovrebbe garantire un'adeguata conservazione e miglioria dei percorsi esistenti. In considerazione dell'importante impegno dello Stato nel settore, si raccomanda al Dipartimento di essere particolarmente attento affinché i contributi elargiti possano essere usati in modo ponderato alle necessità e finalizzati ad un concreto miglioramento delle infrastrutture.

6.3.3 Costi per l'assolvimento dei compiti dipartimentali

Le funzioni dello Stato sono attribuite alla **Sezioni dei Trasporti**, la quale svolge i compiti attribuitigli dall'art. 4. In particolare dovrà:

- definire gli indirizzi generali e le direttive particolari;
- sorvegliare e coordinare le attività ed i programmi dei Comuni e degli Enti Turistici locali;
- fornire consulenza e curare la formazione degli addetti.

Va tuttavia rammentato come l'inventario della rete globale dei sentieri escursionistici sia praticamente già pronto in base alla numerosa documentazione in possesso dei Comuni e degli Enti Turistici Locali.

Da riconoscere, in questo senso, lo sforzo profuso soprattutto dall'Ente Ticinese per il Turismo (ETT), il quale ha promosso a tutt'oggi una vasta e ben curata rete di sentieri, pianificandola e segnalandola correttamente, nonché promuovendone un vasto inventario definito quale "Piano direttore dei sentieri".

Oltre a poter usufruire di cospicuo materiale, la Sezione dei Trasporti potrà inoltre avvalersi della collaborazione delle organizzazioni private specializzate, basate sul volontariato, a cui potrà, come vedremo più avanti, delegare alcuni importanti compiti, tra cui l'importante opera di gestione dei sentieri.

La possibilità di istituire una **Commissione tecnica per i sentieri escursionistici** è data al Consiglio di Stato soprattutto nell'eventualità che la collaborazione con le organizzazioni private, a cui si dà comunque notevole importanza, dovesse venire meno.

Si ritiene che le mansioni della Sezione dei Trasporti debbano perciò limitarsi alla coordinazione ed all'aggiornamento della rete inventariata, per la quale è previsto l'uso del supporto informatico, così come del resto già sperimentato in qualche altro Cantone.

Ad un impegno iniziale più elevato, richiesto per l'avviamento dell'organizzazione, farà perciò seguito una riduzione del tempo impiegato dalla Sezione per l'assolvimento dei suoi compiti che, in ogni caso, **non richiederà l'impiego di unità amministrative supplementari e non incrementerà perciò i costi dell'Amministrazione cantonale.**

6.4 Il ruolo del volontariato

Nella gestione dei sentieri escursionistici e dei percorsi pedonali il volontariato ha sempre occupato uno spazio importante. La nuova Legge conferma e stimola questo importante ruolo attribuendo al Dipartimento competente la facoltà di collaborare (vd. art. 4.2) nello svolgimento dei propri compiti con le **organizzazioni private specializzate**, a cui possono essere delegate determinate mansioni.

Questo tipo di gestione, da una parte garantisce al Cantone un notevole sgravio finanziario e dall'altra consente un sano e proficuo coinvolgimento di persone particolarmente attive e preparate nello specifico campo.

A questo proposito si fa particolare affidamento alle sezioni ticinesi delle organizzazioni svizzere riconosciute dalla Confederazione. In particolare, per i percorsi pedonali all'**Associazione per i diritti dei pedoni (ARF)** e per i sentieri all'**Ente Svizzero pro Sentieri (ESS)**.

Quest'ultimo, unitamente alle sezioni cantonali pro sentieri, è responsabile per la maggior parte dell'attuale rete di sentieri della Svizzera comprendente all'incirca 50'000 km di percorsi che vengono segnalati e mantenuti ormai da decenni da parte di collaboratori volontari.

Proprio sulla spinta della Legge cantonale si è recentemente costituita, quale Sezione Cantonale dell'Ente Svizzero Pro Sentieri, l'**Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici (ATSE)**.

L'iniziativa è di buon auspicio e dovrebbe permettere al Cantone di far decollare la nuova legge con le migliori premesse.

7.0 ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Una prima proposta legislativa è stata messa in consultazione nell'aprile 1991 presso i Comuni, gli Enti Turistici locali (ETL) e l'Ente Ticinese per il Turismo (ETT), le Regioni di Montagna, l'ASPAN, l'Alleanza patriziale, l'Associazione dei comuni urbani ticinesi, l'Associazione dei comuni rurali, la Federazione Alpinistica Ticinese e le Sezioni ticinesi del Club Alpino Svizzero.

I numerosi contributi raccolti in questa fase, che ci sentiamo di condividere in gran parte, hanno determinato una differente impostazione della legge che ci apprestiamo ad approvare, più modesta e flessibile.

In particolare, molti interlocutori si sono detti preoccupati per l'aumento delle regolamentazioni e lo sviluppo della burocrazia. Ciò nonostante la novella legislativa è stata accolta positivamente, raccomandando comunque l'adozione di una struttura possibilmente modesta e decentralizzata.

Hanno ottenuto segnali particolarmente positivi le attribuzioni delle competenze così come previste nella nuova proposta. Anche il finanziamento da parte del Cantone dei sentieri escursionistici è stato giudicato indispensabile per il raggiungimento degli scopi. Per contro si auspicava un cospicuo aumento del contributo cantonale annuo, previsto per i sentieri in fase di consultazione in Fr. 500'000.--.

8.0 DISCUSSIONE COMMISSIONALE SUI DIVERSI ARTICOLI

CAPITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1: "Scopo e campo d'applicazione"

(modificato)

Cpv. 1:

Viene stralciato l'inciso "... *nell'intento di promuovere gli spostamenti a piedi e l'escursionismo pedestre, ...*" in quanto ritenuto superfluo. Lo scopo della Legge risulta infatti già evidente ed implicitamente contenuto nel nome della Legge stessa.

Cpv. 2:

Viene stralciato il finale "... *della presente legge*".

Articolo 2: "Attribuzioni generali"

(modificato)

Cpv. 2:

Per i percorsi pedonali, per contro, la Commissione, pur ritenendo di attribuire prioritariamente la competenza ai Comuni non ritiene di dover escludere possibilità di deleghe ad altri Enti pubblici (ad esempio Patriziati) o privati; da meglio definire più oltre (vd. art. 6.2).

Al paragrafo si aggiunge perciò il termine "*In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni*".

Articolo 3: "Coordinamento"
(invariato)

Articolo 4: "Compiti del Dipartimento"
(modificato)

Cpv. 1:

Si propone di stralciare l'inciso "..., per il tramite del Servizio tecnico designato dal Consiglio di Stato, ...", in quanto ritenuto superfluo. Infatti le deleghe interne e le modalità per lo svolgimento delle competenze non devono necessariamente essere precisate.

Di conseguenza occorre pure sostituire il marginale "*Servizio tecnico*" con "*Compiti del Dipartimento*".

Si propone inoltre di tralasciare il termine "... *d'esecuzione*" ritenuto pure inutile.

Cpv. 3:

Si propone di tralasciare "*Se necessario, il Consiglio di Stato può ...*" rispettivamente "... *regolandone il funzionamento*" poiché fondamentalmente la nuova versione, più semplice, non modifica il senso del capoverso. Appare inoltre implicito che alla nomina di una Commissione da parte del CdS debba essere subordinata la regolazione del relativo funzionamento.

CAPITOLO II - PERCORSI PEDONALI

Articolo 5: "Pianificazione"
(invariato)

Cpv. 1, 2 e 3: (invariati)

Cpv. 4: (aggiunta)

Si ritiene che la facoltà di ricorso debba essere estesa limitatamente alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione secondo l'art. 14 della Legge Federale. Il capoverso viene così modificato:

"La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione".

Articolo 6: "Attuazione e finanziamento"
(modificato)

Cpv. 1:

Come per l'art. 2 non si vuole rendere imperativa l'attribuzione ai Comuni lasciando sufficienti spazi di manovra per delle deleghe ad altri. Si propone perciò la seguente aggiunta:

"La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e ... sono, di regola, a carico dei Comuni".

Articolo 11: "Costruzione
(modificato) *a) progetto e piano di finanziamento"*

Cpv. 2

In considerazione che anche i privati possono essere tenuti a partecipare, attraverso l'applicazione della "Legge sui contributi di miglioria" si ritiene di dover fare la seguente aggiunta:

"I Comuni, gli Enti turistici locali, i Patriziati ed altri Enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento..."

Articolo da 12 a 13: *"b) ricorsi"*
(invariati) *"c) crediti"*

Articolo 14: "Sistemazione, manutenzione e segnalazione"
(modificato)

Cpv. 1:

Il capoverso 1 così come proposto dal Lodevole CdS, dà la facoltà agli Enti Turistici locali di chiedere delle partecipazioni finanziarie ai Comuni per la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione.

La Commissione, pur in considerazione della facoltà di ricorso data ai Comuni, ritiene tale possibilità poco garante dell'autonomia comunale, la quale non dev'essere ulteriormente caricata di aggravi finanziari determinati da automatismi indiretti.

La partecipazione volontaria sancita dall'**art. 38 della "Legge sul Turismo"** del 19 novembre 1970 è da ritenere sufficiente:

"Quando vi siano ragioni di interesse pubblico, segnatamente allo scopo di promuovere l'incremento del turismo in una zona determinata o in una determinata regione, i Comuni ed i Patriziati possono partecipare direttamente, con l'investimento di capitali o con l'apporto di terreni, all'esecuzione di opere e di lavori o all'impianto di attrezzature secondo la presente legge".

Fra le attrezzature all'art. 6 cpv. 1 lettera a) della stessa legge ritroviamo appunto:

"gli impianti sportivi, campi da gioco, luoghi di svago e sentieri di interesse turistico".

Si propone perciò di modificare il cpv. 1 dell'articolo stralciando la parte che determina l'obbligo del Comune per una partecipazione finanziaria. Di per sé i Comuni sono già chiamati a precisi compiti legati alla rete dei percorsi pedonali che, soprattutto nelle valli e nelle zone periferiche, può già richiamare a grossi sforzi finanziari. Non dimentichiamo che di questa rete fanno parte anche i collegamenti fra il villaggio ed i monti e gli alpeggi!

Oltre alle Tasse di soggiorno gli Enti turistici locali potranno beneficiare di un importante contributo cantonale che garantirà un assolvimento dignitoso dei compiti a loro affidati dalla legge.

Cpv. 2:

La Commissione ritiene più adeguato rilevare nel capoverso la competenza **decisionale del Gran Consiglio** che non quella **propositiva del Consiglio di Stato**. Per il capoverso si propone perciò la seguente riformulazione:

"Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo"

Considerata la vasta rete dei sentieri escursionistici, l'importanza di una sua adeguata manutenzione e tenuto conto dei notevoli, seppur insufficienti, sforzi finanziari profusi a tutt'oggi, e quindi della necessità di dover promuovere una migliore e più marcata cura dell'intera infrastruttura, la Commissione condivide la proposta contenuta nel Messaggio di destinare al settore un **contributo annuale dell'ordine di Fr. 500'000.00**.

Cpv. 3:

Pur senza formalizzare la questione nella legge, si ritiene altresì che l'attribuzione del citato contributo, oltre all'estensione della rete, dovrà essere adeguata alle capacità finanziarie degli Enti interessati nonché tendere a premiare e a consolidare gli sforzi profusi a tutt'oggi da quest'ultimi attraverso le tasse di soggiorno che, in ogni caso, continueranno a costituire un'efficace base di lavoro per questo importante settore del turismo cantonale.

Il Dipartimento vigilerà sugli Enti locali, previa richiesta dei corrispondenti rendiconti, onde garantire che i fondi messi a disposizione siano convenientemente usati. Si invita il Dipartimento a voler inserire suddetti principi nel Regolamento d'applicazione alla legge.

Articolo 15: "Criteri di segnalazione"

(modificato)

Si propone la seguente semplificazione:

"Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali".

L'approvazione dei cartelli da parte del Dipartimento è ritenuta superflua poiché l'Ordinanza federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS), all'art. 4 cpv. 2, definisce in modo vincolante le modalità della segnalazione per l'intero territorio elvetico.

Articolo 16: "Compiti delegabili"

(invariato)

CAPITOLO IV - CONSERVAZIONE DELLE RETI DI PERCORSI PEDONALI E DI SENTIERI ESCURSIONISTICI

Articolo 17: "*Libera circolazione*"
(modificato)

Si propone di tralasciare il finale "... *a piedi*".

Articolo 18: "*Obblighi dei proprietari*"
(invariato)

Articolo 19: "*Interventi sulle reti*"
(modificato) a) autorizzazione"

Si propone di tralasciare "... **l'uso pedonale** dei percorsi pedonali..."

Articolo 20: "*Interventi sulle reti*"
(invariato) b) sostituzioni"

Articolo 21: "*Modifica di leggi*"
(modificato) I) *legge sulle strade*"

L'aggiunta proposta all'art. 5 è superflua e può quindi essere tralasciata.
L'articolo mantiene l'originale formulazione.

II) legge sul turismo"

La correzione apportata all'articolo 14 cpv. 1 impone lo stralcio della modifica proposta per l'art. 37 della Legge sul Turismo, il quale mantiene l'originale formulazione.

Articolo 22: "*Entrata in vigore*"
(invariato)

9.0 CONCLUSIONI

In conclusione si rileva che la nuova legge, così come proposta dalla "Commissione speciale della pianificazione del territorio", ha ricevuto l'avallo da parte del Centro di legislazione e di documentazione.

Si ritiene che la stessa possa costituire uno strumento semplice, ma completo e sufficientemente flessibile per l'uso pratico soprattutto da parte degli operatori. L'adozione del Messaggio permette di ovviare ad una lacuna esistente senza eccessivamente burocratizzare un ambito che, per la sua stessa natura deve conservare una certa elasticità, soprattutto in considerazione dello spirito volontaristico che lo circonda.

In questi termini chiediamo ora al Gran Consiglio di dare la propria approvazione al relativo disegno di legge, così come proposto.

Per la Commissione speciale:

Elio Genazzi, relatore
Anastasi - Baccalà - Barelli - Benelli -
Bernasconi Benito - Bobbià - Brunoni -
Catenazzi - Donadini - Fiori - Früh, con riserva -
Lepori Bruno - Merlini - Rossi - Salmina.

Disegno di

LEGGE

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS)

Il Gran Consiglio
delle Repubblica e Cantone del Ticino

- vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985;
- visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1

*Scopo e campo
d'applicazione*

1 La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.

2 Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7.

Articolo 2

*Attribuzioni
generali*

1 La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dagli Enti turistici locali.

2 In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.

Articolo 3

Coordinamento

Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.

Articolo 4

*Compiti del
Dipartimento*

1 Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglianza e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e degli Enti turistici locali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

2 Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.

3 Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici.

CAPITOLO II - PERCORSI PEDONALI

Articolo 5

Pianificazione

1 I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.

2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

3 I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.

4 La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione.

Articolo 6

*Attuazione e
finanziamento*

1 La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono, di regola, a carico dei Comuni.

2 I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri.

CAPITOLO III - SENTIERI ESCURSIONISTICI

Articolo 7 1 Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.
Piano cantonale
a) contenuti

2 Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

3 Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.

Articolo 8 1 Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con gli Enti turistici locali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.
b) allestimento

2 Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

Articolo 9 1 Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento, presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni.
c)

pubblicazione e
approvazione 2 Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ogni persona o ente interessato, nonché le organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione possono presentare ricorso al Consiglio di Stato, il quale approva il piano e decide in via definitiva.

Articolo 10 Il piano è rivisto periodicamente e all'occorrenza modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione.
d) revisione

Articolo 11

*Costruzione
a) progetto e
piano di
finanziamento*

1 Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.

2 I Comuni, gli Enti turistici locali, i Patriziati ed altri Enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30 % dei costi totali.

3 Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

Articolo 12

b) ricorsi

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato, che decide definitivamente.

Articolo 13

c) crediti

Il credito necessario è stanziato:

a) dal Gran consiglio per importi superiori a Fr. 200'000.--;

b) dal Consiglio di Stato negli altri casi.

Articolo 14

*Sistemazione,
manutenzione e
segnalazione*

1 I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dagli Enti turistici locali.

2 Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.

3 Il Dipartimento assegna i contributi ai singoli Enti turistici locali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

Articolo 15

*Criteri di
segnalazione*

Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali.

Articolo 16 Gli Enti turistici locali possono delegare in tutto o in parte ad altri Enti locali o ad organizzazioni o Enti privati i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici.

Compiti delegabili

CAPITOLO IV - CONSERVAZIONE DELLE RETI DI PERCORSI PEDONALI E DI SENTIERI ESCURSIONISTICI

Articolo 17 1 I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili.

Libera circolazione

2 I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.

Articolo 18 1 I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.

Obblighi dei proprietari

2 Essi sono consultati preventivamente.

Articolo 19 1 Interventi che possono ostacolare o rendere disagiati i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.

Interventi sulle reti

a)

autorizzazione 2 L'autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.

Articolo 20

b) sostituzioni

1 Il Municipio o il Dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell'autore dell'intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS).

2 Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile.

CAPITOLO V - NORME FINALI

Articolo 21

*Modificazione
di leggi
a) legge sulle
strade*

1 La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 4 Attribuzioni generali

1 Il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili d'importanza generale per il Cantone, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell'abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale.

2 I Comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione ed alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi.

Art. 9 Contenuto

lett. h) sulle piste o corsie previste per la circolazione dei velocipedi e sugli itinerari d'interesse regionale per tale traffico.

b) legge sul
turismo

II La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:

Art. 6 IV. Aiuti 1. Opere e attività'

Cpv. 1 lett. a) per la costruzione, il riattamento o la sistemazione d'impianti sportivi, campi da gioco, luoghi di svago e, secondo la relativa Legge, anche per i sentieri escursionistici.

Art. 42 Compiti

Cpv. 3 lett. a) abrogato.

Art. 53 Compiti

Cpv. 1 lett. f) provvedere da soli o in collaborazione con altri Enti pubblici o organizzazioni ed Enti privati al mantenimento ed alla segnalazione della rete dei sentieri escursionistici del loro comprensorio.

Articolo 22

*Entrata in
vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 1993

EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE

GENERALITA'		SITUAZIONE ATTUALE	CON LA NUOVA LEGGE (LCPS)
Coordinazione Sorveglianza Consulenza e Formazione degli addetti	Competenza	alcuna	Dipartimento del Territorio
	- deleghe	alcuna	ev. Commissione tecnica per i sentieri escursionistici
	- collaborazione esterna	alcuna	Organizzazioni private specializzate

PERCORSI PEDONALI			
Planificazione	Competenza	Comuni	Comuni
	Principi della rete	non definiti	fissati dalla LCPS art. 5 cpv. 2
	Definizione dei piani	nei PR	nei PR
	Procedura d'adozione e di revisione	LALPT	LALPT
Costruzione Sistemazione e Manutenzione	Competenza	Comuni	Comuni
	- deleghe	non previste	Patriziati, altre Corporazioni pubbliche o Enti privati
	Finanziamento - deleghe volontarie	Comuni non definite	Comuni Patriziati, altre Corporazioni pubbliche o Enti privati
Protezione funzionale	Competenza	nessuna	Comune

SENTIERI ESCURSIONISTICI			
Planificazione	Competenza	ETL (ETT)	Cantone
	Definizione dei piani	ETT (volontariato)	Dipartimento del Territorio
	- collaborazione	non prevista	ETL e organizzazioni specializzate riconosciute
	- consultazione	non prevista	Comuni, Patriziati, Regioni ETT, Servizi fed. e cant.
	Procedura d'adozione e di revisione	non prevista	Pubblicazione, ricorsi al CdS e approvazione da parte di quest'ultimo
Progettazione e Costruzione	Competenza	volontaria	Dipartimento del Territorio
	Approvazione	singoli esecutori	Piano di finanziamento, Pubblicazioni ricorsi al CdS e decisione di quest'ultimo
	Finanziamento	singoli esecutori	Cantone (CdS o GC) dal 70 %
	- partecipazione	volontaria	Comuni, ETL, Patriziati altri Enti pubblici o privati fino al 30 %
	- aiuti	Cantone (L-Tur)	ev. privati
Sistemazione Manutenzione e Segnaletica	Competenza	ETL	ETL
	- deleghe	non previste	non previste
	Finanziamento	ETL	ETL
	- partecipazione volontaria	ev. Comuni e Patriziati	ev. Comuni e Patriziati
	- aiuti	non previsti	Cantone
Protezione funzionale	Competenze	non prevista	Dipartimento del Territorio